



Proposta N. 229

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 1 - Servizi Generali

Registro Generale nr.378 del 04/06/2021

Oggetto:

Congedo straordinario biennale retribuito per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, richiesto da dipendente comunale - Presa atto.

Il sottoscritto Maurizio Lischi, Responsabile dei Servizi Generali, in virtù del decreto del Sindaco n. 13 del 28.05.2020, in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti :

- La nuova macrostruttura dell'ente, approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020 e modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 16.05.2020;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- il T.U. EE. LL., D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 e s.m.i. relativa al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso agli atti;
- il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- lo Statuto del Comune;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione consiliare n. 231 del 30.12.2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021/23;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e modificato con deliberazione G.M. n. 213 del 30.12.2020;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30.01.2020;

Vista la Legge n. 388/2000 (art. 80, co. 2, poi ripreso dall'art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001) che ha integrato le disposizioni previste dalla L. n. 53/2000, introducendo l'opportunità di usufruire di due anni di congedo retribuito per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità;

Visto l'art. 42 – co. 5 – del D. Lgs. n. 151/2001 che prevede la possibilità di fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992, la situazione di gravità, contemplata dall'art. 3 della medesima legge;

Che l'art. 42 – co. 5 – della L. 151/2001 sopracitata prevede che in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente e, in subordine del padre e della madre anche adottivi del soggetto con handicap in situazione di gravità, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi del soggetto con handicap grave;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 03/02/2012 precisa, all'art. 3, che il requisito della convivenza può essere soddisfatto anche nei casi in cui il dipendente attesti la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. N. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile;

Vista, altresì, la circolare n. 159 del 15.11.2013 dell'Inps che si esprime in tal senso;

Considerato che tale congedo rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art. 4 – co. 2 – della L. n. 53/2000 che prevede che *“i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni”* e, pertanto, la durata complessiva a disposizione di ciascun dipendente è comunque quella di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito (v. circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica);

Visto, altresì, l'art. 3-quater del D.L. n. 324 del 27.08.1993, modificato dall'art. 25 – co. 4 – lett. c) del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11.08.2014 che prevede che ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992 e dall'art. 42 del D. lgs. n. 151/2001 che disciplina anche il congedo biennale retribuito, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita che produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'Inps;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 – co. 5-ter – del D. Lgs. n. 151/2001, durante tale periodo di congedo viene corrisposta al lavoratore un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

Che, ai sensi dell'art. 42 – co. 5-quinquies – del D. Lgs. n. 151/2001 sopracitato, il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Viste le circolari n. 13/2010 e n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e la circolare n. 32 del 06.03.2012 dell'Inps;

Vista la comunicazione in data 21.05.2021, pervenuta nella medesima data al Prot. n. 9340 - con la quale la dipendente di questo Comune, Sig.ra --- omissis... ---, chiede di usufruire del congedo straordinario biennale per assistenza alla madre, Sig.ra--- omissis... ---, con handicap in situazione di gravità, chiedendo la fruizione dello stesso in maniera frazionata e comunicando all'Ufficio Personale ed al Responsabile del proprio Servizio, entro la fine del mese precedente, i giorni di fruizione del congedo;

Vista la dichiarazione con la quale la dipendente di cui sopra dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- di fruire di tale congedo straordinario in qualità di figlia;
- che l'assistita non è ricoverata a tempo pieno e non è impegnata in attività di lavoro subordinato;
- di non aver fruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi straordinari retribuiti per lo stesso od altro familiare, né di aver fruito di congedi straordinari non retribuiti per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, co.2, L. n. 53/2000);
- che nessun altro familiare fruisce attualmente, né ha fruito di giorni di congedo straordinario per assistere la medesima persona con disabilità;
- di essere convivente con la medesima persona con disabilità;
- che la persona che verrà assistita è vedova ed ha il padre e la madre deceduti o mancanti;

Che per la fruizione del congedo di cui sopra la condizione principale è che il disabile sia stato accertato con handicap in situazione di gravità, di cui alla L. 104/1992, così come risulta dalla documentazione presentata dalla dipendente, Sig.ra --- omissis... --- ed allegata alla richiesta di congedo;

Che tale congedo, così come previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, viene retribuito con una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita costituita esclusivamente dalle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese che precede il congedo con l'esclusione delle voci variabili costituenti il c.d. salario accessorio ed è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;

Ritenuto di prendere atto della fruizione di tale congedo in considerazione del fatto che il congedo è finalizzato all'assistenza di soggetto con handicap in situazione di gravità ed è un diritto del richiedente che non necessita di alcun consenso da parte del datore di lavoro dal momento che la fruizione diventa automaticamente esigibile nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della richiesta presentata dalla dipendente, Sig.ra --- omissis... ---, relativa alla fruizione del congedo straordinario biennale retribuito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, per assistenza della madre, Sig.ra --- omissis... ---, con handicap in situazione di gravità, fruendo lo stesso in maniera frazionata e comunicando all'Ufficio Personale ed al Responsabile del proprio Servizio, entro la fine del mese precedente, i giorni di fruizione del congedo.
2. Di dare atto che tale congedo, così come previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, viene retribuito con una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita costituita esclusivamente dalle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese che precede il congedo con l'esclusione delle voci variabili costituenti il c.d. salario accessorio ed è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.42 – co.5quinqes – del D. Lgs. n. 151/2001, come introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. B), del D. Lgs. n. 119/2011, il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Personale per quanto di competenza.
5. Di comunicare al dipendente interessato il presente atto dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 – co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, rimane in carico al sottoscritto che dichiara l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012.
7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del Responsabile dei Servizi Generali.
8. Di dare atto che le disposizioni in oggetto vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro nell'esercizio dei poteri datoriali e, pertanto, avverso al presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

**Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI**

-

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 09/06/2021 al 24/06/2021.

Collesalveti, 09/06/2021

L'incaricato
VIVALDI DANIELA